

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 16/17

Proc.to RGPF 45/16 - RGTF 10/17

II TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Roberta Leoni – Componente Relatore

Avv. Maria Cecilia Morandini - Componente

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto ai nn. 45/16 RGPF e 10/17 RGTF promosso nei confronti del tesserato:

Marco Casadei

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito dell'esposto presentato dal tesserato Mirco Ermeti con il quale veniva da questi segnalata la pubblicazione da parte di Marco Casadei sul gruppo privato di whatsapp denominato "Tesseramento Fids", dell'elenco definitivo dei soggetti (direttore di gara, giudici e segretario) che sarebbero andati a costituire lo staff tecnico della gara "2° Trofeo Casadei Danze Folk" che si sarebbe svolta il successivo 4 dicembre 2016, la Procura Federale disponeva l'apertura di un procedimento disciplinare volto ad accertare eventuali responsabilità a carico del denunciato.

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 16/17

Proc.to RGPF 45/16 - RGTF 10/17

All'esito delle indagini espletate nel corso delle quali veniva denunciato ed acquisita una memoria integrativa dell'Ermeti oltre ad una memoria difensiva del denunciato, la Procura Federale, ritenendo ravvisarsi nei fatti così come accertati una condotta antiregolamentare, con atto dell'11 aprile 2017 formulava nei confronti del tesserato Marco Casadei formale atto di deferimento contestando le seguenti violazioni:

- dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;
- dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione agli artt. 1.39.1 lettera f e 1.39.1.3 lettera c delle RASF;
- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

Con l'aggravante di cui all'art. 26 del Regolamento di Giustizia per avere:

“ ... in data 25.11.2016 alle ore 11.31 pubblicato tramite whatsapp nel gruppo privato amministrato da Gian paolo Ceroni e composto da un numeroso gruppo di persone appartenenti in vari modi alla federazione il pannello definitivo dei giudici relativo alla competizione 2° Trofeo Casadei Danze Folk che si sarebbe tenuta in data 4.12.2016”.

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 16/17

Proc.to RGPF 45/16 - RGTF 10/17

Con provvedimento del 18 aprile 2017 il Tribunale Federale fissava dinanzi a sé l'udienza di discussione invitando l'incolpato Casadei a produrre memorie difensive.

All'udienza del 12 maggio 2017, sentito il Casadei che, comparso personalmente senza l'assistenza di un difensore, rilasciava mere dichiarazioni sostenendo la propria non colpevolezza, sentito il rappresentante della Procura Federale che concludeva per la declaratoria della responsabilità disciplinare dell'incolpato nei termini di cui all'atto di deferimento con conseguente applicazione, tenuto conto della contestata aggravante, della sanzione disciplinare della squalifica da ogni attività federale per mesi tre, il Tribunale Federale, ritenuta superflua una ulteriore attività istruttoria, si riservava per la decisione.

MOTIVI

La responsabilità disciplinare del tesserato Marco Casadei appare pienamente provata.

Dall'esame degli atti e delle dichiarazioni assunte nel corso del presente procedimento, oltre che per espressa ammissione dello stesso deferito, è oggettivamente emerso che il Casadei, in data 25 novembre 2016 pubblicava sul gruppo privato di whatsapp "Tesseramento Fids" composto da soggetti a vario titolo appartenenti alla federazione, l'elenco completo dello staff tecnico (direttore di gara, segretario e giudici) che sarebbe poi andato a costituire il pannello definitivo dei giudici di gara della competizione denominata "2° Trofeo Casadei Danze Folk" tenutasi il successivo 4 dicembre 2016.

F.I.D.S.
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE
N 16/17
Proc.to RGPF 45/16 - RGTF 10/17

Non è revocabile in dubbio che la condotta censurata al tesserato Casadei abbia violato le norme regolamentari e di comportamento nei termini così come contestati dalla Procura Federale.

In punto, l'art. 1.7.2 delle RASF che regola le competizioni promozionali di tipo B, alla lettera c) così precisa *“i giudici di gara sono convocati dall'organizzatore su designazione del SAF dietro proposta non vincolante dello stesso”*.

Il successivo art. 1.7.3 alla lettera l) stabilisce che *“le informative della competizione, a mezzo circolari, volantini, locandine o tramite web, devono precisare gli orari indicativi per gli accrediti e per l'inizio della competizione. Tali informative non possono essere divulgate con qualsiasi mezzo prima del rilascio dell'autorizzazione definitiva”*.

Il regolamento detta quindi due principi fondamentali: il primo che l'organizzatore può “divulgare”, peraltro solamente dopo espressa autorizzazione, solo ed esclusivamente le informazioni relative alla competizione riguardanti l'orario per gli accrediti e per l'inizio; il secondo che l'organizzatore ha il compito di “convocare” i giudici designati inviando singole e personali comunicazioni al fine di ricevere da ogni singolo giudice il modulo etico debitamente compilato.

E' indubbio che la comunicazione dello staff tecnico che avrebbe giudicato nella competizione sportiva del 4 dicembre 2016 con un messaggio whatsapp rivolto ad un gruppo numeroso composto da soggetti titolari di varie posizioni all'interno della federazione quali

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 16/17

Proc.to RGPF 45/16 - RGTF 10/17

maestri, giudici di gara, rappresentanti di scuole, non può certamente considerarsi “convocazione” ma “divulgazione” di dati non autorizzata dalle norme federali.

La circostanza poi che nel modulo etico i giudici debbano segnalare solamente eventuali incompatibilità parentali sull’assunto che la divulgazione del pannello completo, nelle competizioni di tipo B dove sono previsti minori limitazioni alla funzione giudicante, sarebbe del tutto ininfluenza non potendo arrecare alcun pregiudizio alla regolarità della gara, appare a questo Tribunale assolutamente irrilevante, dovendosi in questa sede giudicare della mera condotta palesemente contraria al dettato normativo.

E’ quindi provato che il Casadei, divulgando l’elenco completo dei giudici di gara a soggetti peraltro appartenenti a vario titolo alla federazione, ha posto in essere una condotta gravemente antiregolamentare oltre che contraria ai principi di lealtà, correttezza cui tutti i tesserati devono attenersi.

Quanto alla misura della sanzione, questo Giudice, tenuto conto delle particolari circostanze del caso in esame, della qualifica rivestita e della condotta tenuta dal tesserato nel corso del procedimento disciplinare, ritiene di dover applicare a carico del tesserato Marco Casadei la sanzione della squalifica per mesi tre; l’infrazione deve tuttavia dichiararsi estinta atteso il provvedimento di amnistia adottato dal Consiglio Federale con Delibera n. 48 del 22 gennaio 2017.

P.Q.M.

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 16/17

Proc.to RGPF 45/16 - RGTF 10/17

Il Tribunale Federale dichiara Marco Casadei responsabile della violazione ascritta e, tenuto conto della particolari circostanze del caso in esame, ritiene astrattamente di dover applicare allo stesso la sanzione della squalifica per mesi tre, ed in pari tempo, visto il provvedimento di amnistia del Consiglio Federale F.I.D.S. adottato con la delibera 48 del 22 gennaio 2017 dichiara, ex art. 35 del Regolamento di Giustizia, il non luogo a procedere.

Così deciso in Roma 12 maggio 2017

Il Segretario

Il Presidente

Il Componente Relatore